



Direttive

sui requisiti relativi alle marcature di verifica e alla loro applicazione

del 1° luglio 2010

L'Ufficio federale di metrologia (METAS)

visto l'articolo 17 lettera e della legge federale del 9 giugno 1977¹ sulla metrologia e gli articoli 18,24 al.2 e 34 lettera f dell'ordinanza del 15 febbraio 2006² sugli strumenti di misurazione

emana le seguenti direttive:

1 Oggetto

Le presenti direttive disciplinano i requisiti relativi alle marcature di verifica giusta l'allegato 5 comma 2.2 e l'allegato 7 comma 1.2 dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione e la loro applicazione.

2 Principi

2.1 Ogni verifica è attestata mediante l'apposizione di una marcatura di verifica.

Sono muniti di marcatura di verifica gli strumenti di misurazione che:

- a. sono immessi sul mercato previa procedura di ammissione secondo l'allegato 5 comma 1 dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione e sottoposti alla verifica iniziale secondo l'allegato 5 comma 2 dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione;
- b. saranno regolarmente sottoposti a verificazioni successive secondo l'allegato 7 comma 1 dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione;
- c. saranno sottoposti a verificazioni successive dopo riparazione o regolazione oppure dopo manomissione sostanziale della marcatura di verifica, dei sigilli adesivi o dei piombi (articolo 24 dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione).

2.2 Su ogni marcatura di verifica figura il segno distintivo del laboratorio che ha effettuato la verifica:

- a. "METAS" per l'Ufficio federale di metrologia;
- b. il sigillo del Cantone e il numero d'ordine (p. es. BE+4) per un ufficio di verifica;
- c. FL+1 per l'ufficio di verifica del Principato del Liechtenstein;
- d. la rispettiva lettera maiuscola e un numero di due cifre (p. es. G17 o F05)

¹ RS [941.20](#)

² RS [941.210](#)

per un laboratorio di verificaione.

- 2.3 Su ogni marcatura di verificaione figura la data di scadenza relativa alla validità della verificaione effettuata. L'anno è prestampato sulla marcatura o può essere contrassegnato mediante perforazione. Il rispettivo mese deve essere contrassegnato sulla marcatura di verificaione perforando l'apposito campo con una tenaglia perforatrice (eccezione: comma 2.6 e 3.4 lettera a.).
- 2.4 Le marcature di verificaione devono essere apposte in modo ben visibile. Gli uffici di verificaione utilizzano se possibile le marcature grandi; ciò vale in particolare per strumenti di misurazione come i distributori di carburante, gli strumenti per pesare destinati alla vendita diretta al pubblico, ecc. Per i contatori e i trasformatori, la marcatura di verificaione viene apposta se possibile sulla parte frontale o sulla targa segnaletica dello strumento di misurazione.
- 2.5 Su ogni strumento va apposta una sola marcatura di verificaione. Le marcature di verificaione non devono essere utilizzate come sigilli.
- 2.6 Nel caso di strumenti di misurazione, per i quali la durata di validità della verificaione è indeterminata, viene utilizzata la marcatura di verificaione giusta l'allegato II (p.es. trasformatori di misura).
- 2.7 Se uno strumento di misura è sottoposto alla procedura di controllo statistico o alla procedura di controllo da parte dell'utilizzatore, non deve essere munito di una nuova marcatura di verificaione.

Le eventuali marcature provenienti da verificazioni precedenti o dalla verificaione iniziale sono mantenute.

3 Validità della verificaione, termini delle verificazioni successive

- 3.1 Riguardo agli strumenti di misurazione immessi sul mercato secondo le direttive dell'UE menzionate nell'allegato III, il primo periodo di validità comincia alla fine dell'anno civile stampato sulla targa segnaletica dello strumento.

La prima verificaione successiva ordinaria svolge durante l'anno il cui numero rappresenta la somma della cifra dell'anno stampato sulla targa segnaletica e del termine della verificaione successiva (vedi tabella nell'allegato III).

Se le verificazioni successive devono essere eseguite ogni 6 mesi, la prima verificaione successiva regolare si svolge nel corso del periodo 1° gennaio-30 giugno successivo all'anno stampato sulla targa segnaletica (vedi tabella nell'allegato III).

- 3.2 I termini delle verificazioni successive sono stabiliti nelle rispettive ordinanze relative a strumenti di misurazione specifici, in direttive o nei rispettivi regolamenti di altri uffici federali.
- 3.3 Per i termini da 1 a 3 anni (allegato I lettera a):
- la verificaione vale sino all'ultimo giorno del mese nell'anno corrispondente a quello indicato sulla marcatura di verificaione;
 - la verificaione successiva può essere effettuata fino a 4 mesi prima della scadenza della validità, per i termini di verificaione inferiori ad un anno invece fino a un mese prima della scadenza della validità. In ambedue i casi è mantenuto il mese della scadenza della verificaione precedente;

- c. la validità della verificaione scade qualora la marcatura di verificaione (oppure un sigillo o un piombo) manchi o sia considerevolmente danneggiata oppure qualora la perforazione della marcatura di verificaione in corrispondenza del mese manchi o presenti un'ambiguità.
- 3.4 Per i termini di 4 e più anni (allegato II lettera b) (p.es. contatori di energia):
- a. la verificaione vale fino al 31 dicembre dell'anno indicato;
 - b. la validità della verificaione scade qualora la marcatura di verificaione (oppure un sigillo o un piombo) manchi o sia considerevolmente danneggiata.
- 3.5 Se in occasione della verificaione o di controlli nel quadro dell'ispezione generale si constata che sullo strumento di misurazione non figura una marcatura di verificaione valida, vanno adottate le relative misure. La conformità dello strumento di misurazione va contestata e possono essere adottate le misure giusta l'articolo 28 capoverso 4 dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione.

4 Ordinazione delle marcature di verificaione

Le marcature di verificaione (eccezion fatta per gli uffici o i laboratori del Principato del Liechtenstein) sono ottenibili presso METAS, Sezione metrologia legale.

5 Abrogazione

Le direttive del 25 settembre 2006 sui requisiti relativi alle marcature di verificaione e alla loro applicazione sono abrogate.

6 Entrata in vigore

Le presenti direttive entrano in vigore il 1° luglio 2010.

Ufficio federale di metrologia METAS

Dott. Christian Bock
Direttore

Allegato I: Requisiti relativi alle marchature di verificaione

a) Marchatura di verificaione con anno e mese



La marchatura di verificaione esiste in 2 dimensioni:

grande: \varnothing 35 mm

piccola: \varnothing 21 mm

Il segno distintivo dell'organismo competente giusta il comma 2.2 viene apposto individualmente.

b) Marchatura di verificaione con anno



La marchatura di verificaione esiste nella dimensione \varnothing 16 mm:

Il segno distintivo dell'organismo competente giusta il comma 2.2 e l'anno vengono apposti individualmente.

Caratteristiche

Marchatura: – resistente all'acqua, benzina e alcol
 – autoadesiva e resistente
 – se rimossa non può essere riutilizzata

Stampa: – a 2 colori: rosso su sfondo bianco, caratteri in nero

Allegato II: Marchature di verificaione speciali




Per gli strumenti di misurazione con validità di verificaione indeterminata (p. es.: strumenti di misura di lunghezza, trasformatori di misura per corrente e tensione) viene utilizzata una marchatura di verificaione rettangolare.

Su questa figura il segno distintivo del laboratorio di verificaione.


Dimensioni: 16 mm x 16 mm

Allegato III: Marcatura secondo le Direttive dell'UE



a) Marcatura di uno strumento di misurazione conforme alla Direttiva europea 2004/22/CE (MID):

<p>CE M YY NNNN</p> <p>Esempio:</p> <p></p>	<p>CE= Conformité Européenne (conformità alle direttive esistenti)</p> <p>M = marcatura metrologica YY = anno di apposizione della marcatura (<i>anno</i>) NNNN = numero d'identificazione dell'organismo notificato</p>
---	---

b) Marcatura uno strumento per pesare a funzionamento non automatico secondo la Direttiva 90/384/CEE, versione codificata 2009/23/CE (NAWI)

<p>CE YY NNNN M</p> <p>Esempio:</p> <p></p>	<p>CE= Conformité Européenne (conformità alle direttive esistenti)</p> <p>M = marcatura metrologica YY = anno di apposizione della marcatura (<i>anno</i>) NNNN = numero d'identificazione dell'organismo notificato</p>
---	---

c) Marcatura uno strumento di misurazione con approvazione CE del modello e verifica prima CE secondo Direttiva 71/316/CEE, rifusione 2009/34/CE

<p>Esempio:</p> <p></p>	<p>Contrassegno dell'approvazione CE del modello</p> <p>D = paese (qui Germania) 07 = anno dell' approvazione 18.08. = dati specifici del paese 02 = indice</p>
<p>Esempio:</p> <p></p>	<p>Marchi di verifica prima CE (entrambi i marchi)</p> <p>D4 = autorità di vigilanza 6 = ufficio di metrologia 02 = anno di vérificatione (<i>anno</i>)</p>

Esempio validità della verifica *anno 09*

Validità della verifica:	6 mesi	1 anno	2 anni	3 anni	4 anni	10 anni
Inizio del termine della verifica:	31.12.2009					
Validità della verifica entro:	30.6.2010	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2019
Periodo della prima verifica successiva ordinaria	1.1. - 30.6	1.1.-31.12. 2010	1.1.-31.12. 2011	1.1.-31.12. 2012	1.1.-31.12. 2013	1.1.-31.12. 2019
Inizio della prima verifica successiva ordinaria:	Data della verifica successiva					
Validità della verifica entro :	Perforazione e cifra dell'anno della maracatura di verificaione (secondo cifra 3.3 e 3.4)					